



Città di Castel San Pietro Terme

AREA LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE

Ordinanza del Sindaco n. 42 del 2025

OGGETTO: PROROGA ACCENSIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI DI RISCALDAMENTO ALIMENTATI A GAS NATURALE FINO AL 23 APRILE 2025 COMPRESO AD ESCLUSIONE DELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO

IL SINDACO

Premesso che

- ai sensi dell'art.4 del D.P.R. 16 Aprile 2013, n. 74, l'attivazione degli impianti termici di climatizzazione nelle zone climatiche "E", qual è il territorio del Comune di Castel San Pietro Terme, è consentita da 15 Ottobre al 15 Aprile per una durata massima giornaliera di 14 ore con attivazione compresa dalle ore 5 alle ore 23 di ciascun giorno, ad esclusione delle fattispecie individuate ai commi 5 e 6 del medesimo articolo;

Atteso che

- l'art.5 del D.P.R. 16 Aprile 2013, n. 74 e l'art.1 comma 6 del D.M. 6 ottobre 2022, n.383, prevedono che in presenza di situazioni climatiche particolarmente severe, le autorità comunali, con proprio provvedimento motivato, possono autorizzare l'accensione degli impianti termici di climatizzazione, prevedendo comunque una durata giornaliera non superiore alla metà di quella consentita in via ordinaria;

Considerato che

- le temperature previste per il prossimo periodo risultano al di sotto dei valori stagionali, particolarmente rigide nelle ore mattutine e serali, tanto da rendere necessaria l'accensione degli impianti termici di climatizzazione fino al 23 Aprile 2025 compreso, per tutti gli edifici pubblici e privati ad esclusione delle scuole di ogni ordine e grado, per una durata giornaliera comunque non superiore alla metà di quella consentita a pieno regime secondo quanto prescritto dall'art.4 comma 3 del D.P.R. 16 Aprile 2013, n.74.

A U T O R I Z Z A

per le motivazioni di cui in premessa, **l'accensione facoltativa degli impianti di riscaldamento alimentati a gas naturale, nel territorio del Comune di Castel San Pietro Terme, fino al 23 Aprile 2025 compreso, per tutti gli edifici pubblici e privati ad esclusione delle scuole di ogni ordine e grado,**



Città di Castel San Pietro Terme

INVITA

la cittadinanza a limitare l'accensione nelle ore più fredde, ricordando l'obbligo di legge di non superare i valori di temperatura dell'aria indicati all'articolo 3, comma 1, del DPR n.74/2013 ridotti di 1°C come da D.M. 383/2022 ovvero: 17°C + 2°C di tolleranza per gli edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili e 19°C + 2°C di tolleranza per tutti gli altri edifici.

Restano valide le esclusioni ai limiti imposti dal D.M. 383/2022 previste ai commi 5 e 11 dell'art. 1 del decreto medesimo.

Si dispone la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune di Castel San Pietro Terme.

I competenti organi di vigilanza sono tenuti ad adottare le opportune misure di controllo per il rispetto della presente ordinanza, la cui inosservanza comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge.

Avverso il presente provvedimento è esperibile:

- ricorso avanti al T.A.R. dell'Emilia-Romagna entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio, ai sensi e nei termini previsti dal D.Lgs 104 del 2 luglio 2010 e successive modifiche e/o integrazioni;
- oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del D.P.R. 1199/71, entro 120 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio.

Lì, 16/04/2025

LA SINDACA
Marchetti Francesca
(atto sottoscritto digitalmente)